

del cuoio e delle calzature (GU L 334, pag. 25), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch (relatore), presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 5 ottobre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 295 del 27.9.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

**nella causa C-305/97 [domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Court of Appeal (Inghilterra e Galles): Royscot Leasing Ltd e Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd contro Commissioners of Customs & Excise (<sup>1</sup>)**

**(«IVA — Art. 11, nn. 1 e 4, della seconda direttiva — Art. 17, nn. 2 e 6, della sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Esclusioni in forza di norme nazionali anteriori alla sesta direttiva»)**

(2000/C 6/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-305/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Court of Appeal (Inghilterra e Galles) (Regno Unito), nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra Royscot Leasing Ltd e Royscot Industrial Leasing Ltd, Allied Domecq plc, T.C. Harrison Group Ltd e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 1967, n. 71, pag. 1303), e 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145,

pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, J.L. Murray e R. Schintgen, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, vicesegretario, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 11, n. 4, della seconda direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, autorizzava gli Stati membri ad istituire o a mantenere in vigore esclusioni generali dal diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'acquisto di autoveicoli utilizzate dal soggetto passivo per le esigenze inerenti alle proprie operazioni imponibili, e l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, autorizza gli stessi Stati a mantenere in vigore tali esclusioni, anche qualora:
  - tali veicoli costituissero uno strumento indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta dal soggetto passivo interessato; oppure
  - tali veicoli non potessero, in un caso concreto, essere utilizzati per scopi privati dal soggetto passivo interessato.
- 2) L'art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388 dev'essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere in vigore le esclusioni dal diritto alla detrazione dell'IVA di cui al secondo comma anche se il Consiglio non abbia proceduto a determinare, prima della scadenza del termine previsto dal primo comma, le spese che non danno diritto alla detrazione dell'IVA.

(<sup>1</sup>) GU C 318 del 18.10.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

**nella causa C-327/97 P, Christos Apostolidis e a. contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Retribuzioni — Coefficiente correttore — Esecuzione di una sentenza del Tribunale»)**

(2000/C 6/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-327/97, Christos Apostolidis e a., funzionari ed agenti temporanei della Commissione delle Comunità europee,

in servizio presso l'Istituto europeo dei transuranici a Karlsruhe (Germania), rappresentati da gli avv. ti J. N. Louis, T. Demaseure e A. Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso la fiduciaria Myson Sàrl, 30, rue de Cessange, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 10 luglio 1997, causa T-81/96, Apostolidis e a./Commissione (RaccPI pag. I-A-207 e II-607), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti sigg. G. Valsesia e J. Currall) sostenuta dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. M. Bishop e D. Canga Fano), la Corte (Sesta Sezione) composta dai sigg. P. J. G. Kapteyn presidente di sezione, G. Hirsch, J. L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 5 ottobre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso d'impugnazione è respinto in toto.
- 2) Il signor Apostolidis e a., la Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

(1) GU C 357 del 22.11.1997.

## SENTENZA DELLA CORTE

5 ottobre 1999

**nel procedimento C-420/97 (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Hof van Cassatie): Leathertex Divisione Sintetici SpA contro Bodetex BVBA<sup>(1)</sup>**

**(«Convenzione di Bruxelles — Interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1 — Contratto di agenzia commerciale — Domanda basata su differenti obbligazioni derivanti da un medesimo contratto e considerate equivalenti — Competenza del giudice adito a conoscere l'insieme della domanda»)**

(2000/C 6/11)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-420/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hof van cassatie del Belgio, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Leathertex

Divisione Sintetici SpA e Bodetex BVBA, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 e 5, punto 1, della precitata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e, per il testo modificato, pag. 77), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissech, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata con la Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dev'essere interpretato nel senso che lo stesso giudice non è competente a conoscere l'insieme di una domanda basata su due obbligazioni equivalenti derivanti da un medesimo contratto, nel caso in cui, secondo le norme di rinvio dello Stato di detto giudice, tali obbligazioni devono essere eseguite una in questo Stato e l'altra in un altro Stato contraente.*

(1) GU C 41 del 7.2.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

**nella causa C-433/97 P: IPK-München GmbH contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale — Annullamento di una decisione della Commissione che nega il pagamento del saldo di un contributo finanziario»)**

(2000/C 6/12)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-433/97 P, IPK-München GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), con l'avv. H.-J. Prieß, del foro di Bruxelles, 13, place des Barricades, B-1000 Bruxelles, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 15 ottobre 1997, nella causa T-331/94, IPK/Commissione (Racc. pag. II-1665), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità